

N. R.G. 2014/670



TRIBUNALE DI CUNEO SEDE DI MONDOVI'
II G.O.T. PRONUNCIA LA SEGUENTE ORDINANZA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1) Con ricorso ex art. 702 bis cpc la SC RENT SRL esponeva: a) che la società Eurorenting srl noleggiava, in data 18.6.2008 a A. [REDACTED] srl (con contratto di noleggio 11392) arredamento per ufficio per un periodo di 48 mesi; b) Eurorenting srl acquistava i beni presso Euroconsult srl che consegnava gli stessi a A. [REDACTED] srl in data 18.6.2008; c) in data 6.6.2012 Eurorenting srl comunicava a A. [REDACTED] srl la cessione dei crediti, diritti e beni oggetto del contratto; d) il contratto scadeva il 18.6.2012, ma la società A. [REDACTED] srl non provvedeva alla restituzione dei beni né al pagamento delle somme dovute, nonostante inviti e diffide.

Alla luce di ciò, la ricorrente dichiarava che la A. [REDACTED] srl era tenuta a riconsegnare quanto in noleggio e a corrispondere la somma di € 2203,40, analiticamente dettagliata ; indicava in € 11203,81 il valore del bene noleggiato

- 2) Fissata l'udienza per il 6.6.2014, si costituiva A. [REDACTED] srl, la quale contestava quanto contenuto in ricorso ed in particolare, sosteneva: a) di essersi rivolta nei mesi di maggio - giugno 2008 alla Società [REDACTED] Lucca srl per la progettazione ed arredamento della propria sede operativa di Prato; b) che la società [REDACTED] Lucca srl ordinava i mobili per ufficio indicati in ricorso; per il pagamento del contratto di noleggio dei mobili, otteneva, tramite la detta società [REDACTED] Lucca, finanziamento presso la Santander Consumer bank ; c) In data 12.1.2012 [REDACTED] Lucca srl inviava alla A. [REDACTED] una comunicazione della Euroconsult srl con la quale si rendeva nota la prossima scadenza del contratto di noleggio con facoltà del cliente di disdirlo o di rinnovarlo automaticamente; d) In data 18.1.2012 la A. [REDACTED] srl comunicava ad Eurorenting srl comunicazione relativa alla volontà di non prorogare il noleggio; e) In data 18.1.2012 [REDACTED] Lucca informava A. [REDACTED] srl sul "riscatto degli arredamenti"; l'importo corrispondente di € 302,50 veniva pagato da A. [REDACTED] srl e fatturato da [REDACTED] Lucca srl; nella fattura relativa del 19.6.2012 veniva indicata la dicitura "Riscatto a chiusura del noleggio Euroconsult Rental Division NR. 35354"; f) [REDACTED] Lucca srl provvedeva a corrispondere a Euroconsult l'importo di € 137,94

(come da fattura prodotta che recava quale causale del pagamento "Beni come da contratto - spese chiusura contratto"; g) la Banca Santander comunicava in data 5.4.2011 che era concluso ogni rapporto di collaborazione con Eurorenting srl dal 31.1.2011.

Alla luce di ciò A. [redacted] contestava le pretese della ricorrente e, comunque chiedeva di chiamare in causa il terzo [redacted] Lucca srl

- 3) Fissata nuova udienza per il 29.7.2014, si costituiva la [redacted] Lucca srl eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa di terzo in quanto la comparsa di costituzione della convenuta allegata all'atto di chiamata di terzo era priva della pagina 6, sempre in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancata attivazione della mediazione; nel merito osservava che: a) sia [redacted] Lucca srl che A. [redacted] srl avevano sempre ritenuto di aver stipulato il contratto di noleggio con Euroconsult srl e non con Eurorenting srl, concedente il noleggio; b) che le stesse erano state dolosamente tratte in errore a mezzo artifici e raggiri.

Alla luce di ciò, la [redacted] Lucca srl richiedeva la risoluzione o l'annullamento del contratto di noleggio, per dolo; ribadiva che aveva sempre ritenuto di trattare con Euroconsult srl che aveva consegnato i beni e garantito che, alla scadenza del noleggio, si sarebbe potuto riscattare i beni stessi, e anche in ragione del fatto che Euroconsult srl inviava trimestralmente alla A. [redacted] srl le fatture trimestrali del noleggio.

Invocava l'art. 1153 c.c., sussistendo i presupposti del possesso di buona fede e del titolo di trasferimento astrattamente idoneo.

Chiedeva infine l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo cedente Eurorenting srl e della Euroconsult srl e della Euroconsult Rental Division srl per manlevare [redacted] Lucca srl. Svolgeva una richiesta di ordine di esibizione delle fatture trimestrali nei confronti di Euroconsult srl e A. [redacted] srl relative al noleggio.

- 4) Il Giudice, ritenuta inammissibile in quanto tardiva la richiesta di chiamata di terzo, la respingeva ;
- 5) All'udienza del 9.12.2014, [redacted] Lucca srl insisteva per l'ammissione della chiamata di terzo richiesta, in quanto tempestiva; la SC Rent contestava quanto sostenuto ex adverso ; la A. [redacted] contestava la produzione delle deduzioni di udienze delle altre parti costituenti delle vere e proprie memorie non autorizzate .

Il Giudice respingeva l'istanza di revoca dell'ordinanza 5 agosto 2014 e fissava udienza per la discussione della causa concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.

- 6) All'udienza del 30 marzo 2015 le parti, depositate le note conclusive, si richiamavano al contenuto delle stesse ed il Giudice assumeva la causa a riserva



Alla luce di quanto sostenuto dalle parti ,

OSSERVA

Preliminarmente viene confermata l'ordinanza del precedente Giudicante del 5.8.2014 in ordine alla tardività della comparsa di costituzione di [REDACTED] Lucca srl , atteso che l'avviso del termine di scadenza per la costituzione, pur non indicato nell'atto di chiamata di terzo, è espressamente indicato nelle norme che regolano il rito sommario in questione, norme note a tutti gli operatori del diritto.

Pertanto era preciso onere della [REDACTED] Lucca srl provvedere alla tempestiva costituzione nei termini di legge, anche in ragione della volontà manifestata di chiamare in causa un terzo, per evitare le decadenze nelle quali è invece incorsa.

La fattispecie va certamente inquadrata come un contratto di noleggio: ciò sia per la dicitura stessa posta all'intestazione del contratto, sia in ragione della lettura di tutti gli articoli che tale contratto compongono.

Le parti del contratto sono all'origine certamente il concedente Eurorenting srl e l'utilizzatore A [REDACTED] srl.

Successivamente, il contratto è stato ceduto all'odierno ricorrente e ciò in piena legittimità , in quanto l'accettazione del debitore ceduto veniva manifestata pienamente con la sottoscrizione del contratto di noleggio e in particolare dell'art. 22 dello stesso.

E' inoltre certo che Eurorenting srl abbia comunicato in modo chiaro a A [REDACTED] srl la avvenuta cessione a SC Rent srl del contratto con il conseguente passaggio di proprietà dei beni .

Stante la natura del contratto quale noleggio, è evidente che non sussiste né il possesso utile per l'acquisto della proprietà in capo all'utilizzatore, in quanto lo stesso si qualifica come mero detentore, né sussiste alcun titolo che in qualche modo possa essere ritenuto idoneo per l'invocato acquisto.

E' anche evidente che al termine del noleggio, i beni oggetto del noleggio stesso dovevano essere restituiti a spese e cura dell'utilizzatore presso la sede del concedente.

Da nessuna parte del contratto si può invece, come sostenuto sia dal convenuto che dal terzo chiamato, evincere la possibilità di riscatto del bene noleggiato, possibilità che pertanto non può essere presa in nessun modo in considerazione

In punto debenza delle somme richieste, questo Giudice si conforma all'orientamento consolidato presso questo Tribunale: le somme richieste sono quelle del Listino servizi presente nel frontespizio del contratto , approvato specificamente dall'utilizzatore.

Le argomentazioni , spesso coincidenti, del convenuto e del terzo chiamato non sono quindi accoglibili, per le ragioni tutte sopra evidenziate.

La domanda del ricorrente andrà quindi integralmente accolta e A. [redacted] andrà condannata come da richieste della ricorrente, comprensive del capitale indicato e degli interessi moratori convenuti in contratto

Poiché non è stato chiarito in modo esaustivo il ruolo di [redacted] Lucca srl nella vicenda, ruolo sempre indicato come di collaborazione, senza però che questo ricopra una qualificazione giuridicamente apprezzabile, la domanda di manleva promossa dal convenuto deve respingersi non essendo stata fornita prova delle motivazioni per le quali il terzo chiamato dovrebbe mantenere indenne il convenuto alla luce della non chiara qualificazione dei rapporti tra gli stessi.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e convenuto e vengono poste a carico della società convenuta A. [redacted] srl , in assenza di parcella, nella misura di € 1500, 00 oltre 15% ed oneri di legge; nel rapporto tra convenuta e terza chiamata le spese vengono compensate non essendosi specificata domanda di condanna in tale senso da parte della terza chiamata

P.T.M.

Visto l'art. 702 ter V comma c.p.c. ,

il G.O.T., in accoglimento della domanda formulata da SC RENT srl . in persona del legale rappresentante pro tempore,

dichiara tenuta e conseguentemente CONDANNA A. [redacted] srl in persona del legale rappresentante pro tempore a riconsegnare alla ricorrente presso la sua sede il bene oggetto di noleggio (arredamento per ufficio Upper – Office – Sepoint modelli vari oltre accessori

dichiara tenuta e conseguentemente CONDANNA A. [redacted] srl in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 2203,40 iva compresa oltre agli interessi convenuti nella misura di cui al D.lgs. 9.10.2002, nr. 231.

Condanna A. [redacted] srl in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente le spese legali che si liquidano in assenza di parcella in complessivi € 1500 oltre 15% e oneri fiscali e previdenziali di legge

Respinge la domanda di manleva formulata da A. [redacted] srl in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di [redacted] LUCCA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore .

Dichiara compensate le spese di lite tra queste due parti


Visto l'art. 703 ter VI comma dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva.



Mondovi 2 aprile 2015

il G.O.T.

Mauro Mazzi

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that curves downwards and to the left.